

TI_GERICHTE 30.2018.5 vom 13. August 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-08-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2018.5

FR: TI_GERICHTE 30.2018.5 du 13 août 2018

IT: TI_GERICHTE 30.2018.5 del 13 agosto 2018

Regeste

Richiesta di anticipo della rendita AVS. Rinuncia alla rendita AVS anticipata. La rinuncia è possibile solo se non è pregiudizievole per gli interessi di terzi. Qui: la rinuncia comporta che la Cassa pensioni deve continuare a versarle il supplemento sostitutivo AVS/AI fino a 64 anni ed è quindi nulla

Erwägungen

E. 1

domanda di poter rinunciare alla rendita di vecchiaia anticipata (cfr. lettera del 21 ottobre 2017) poiché, come da lei affermato, non si sarebbe accorta che, domandando questa prestazione, non avrebbe avuto diritto al supplemento sostitutivo annuo erogato dall'_____. Pur ammettendo che questa disattenzione dell'assicurata potrebbe eventualmente causarle una perdita finanziaria, ciò non toglie però che, avendo scelto di prepensionarsi nel 2° pilastro, la signora RI 1 era in principio tenuta a conoscere le condizioni di diritto delle prestazioni che le sarebbero state attribuite (incluso il supplemento sostitutivo). In ogni caso, non è comunque possibile accettare una rinuncia delle prestazioni future relative a una rendita di vecchiaia anticipata dell'AVS la cui decisione è già cresciuta in giudicato. E non è nemmeno possibile accettare una rinuncia retroattiva all'integralità della rendita di vecchiaia anticipata unicamente perché un assicurato si è accorto d'aver richiesto la prestazione senza essere consapevole degli effetti sulla sua scelta d'anticipare il pensionamento. In effetti, ammettere una rinuncia retroattiva equivarrebbe a snaturare il valore giuridico delle decisioni amministrative già cresciute in giudicato, privandole di qualsiasi forza vincolante. In tal senso, gli organi d'esecuzione non sono autorizzati nei riguardi di uno stesso assicurato a rimpiazzare – fatta eccezione per i casi di revisione o riconsiderazione – una decisione già cresciuta in giudicato con una decisione dello stesso contenuto, sullo stesso oggetto e riguardante lo stesso periodo (cfr. N. 1019 CONT). E le citate eccezioni non entrano certo in linea di conto nel caso della signora RI 1 poiché la decisione riguardante la sua rendita anticipata non è né manifestamente errata tanto da giustificare una sua riconsiderazione (crr. N. 3010 CONT), né può considerarsi giustificata una sua revisione (cfr. N. 3011 CONT) poiché successivamente alla sua crescita in giudicato non è apparso alcun fatto nuovo importante né un nuovo mezzo di prova che non potevano essere prodotti anteriormente (come sarebbe il caso, per esempio, quando un ufficio AI si pronuncia in merito ad una domanda di prestazioni AI, già depositata anteriormente alla richiesta di una rendita di vecchiaia anticipata, solo dopo che la decisione d'assegnazione di quest'ultima prestazione è già cresciuta in giudicato). Possiamo dunque confermare che, pur se conformemente al N. 1306 DR, per principio si può rinunciare a delle prestazioni dell'AVS e dell'AI e che una rinuncia è tuttavia nulla dal momento che pregiudica gli interessi degni di protezione di altre persone, di istituzioni assicurative

(incluse l'AVS e l'AI) o assistenziali o se essa si propone di eludere le prescrizioni legali (art. 23 cpv. 2 LPGA), la rinuncia della signora RI 1 alla sua rendita di vecchiaia anticipata AVS non può essere accettata. Vi preghiamo perciò di rendere una decisione soggetta a opposizione che respinga la sua domanda di rinuncia del 21 ottobre 2017. Dato che il signor _____ dell' _____ è già stato informato del problema, vi invitiamo a trasmettergli una copia della vostra decisione.”. Queste motivazioni sono state inserite nella decisione del 9 novembre 2017 della Cassa di compensazione di rifiuto di riconoscere la rinuncia alla rendita di vecchiaia AVS anticipata di un anno formulata dall'assicurata. La ricorrente fa invece valere di non avere avuto nessuna intenzione di anticipare il suo diritto alla rendita di vecchiaia, ma di essersi confusa con la rendita ponte che riceveva dalla Cassa pensioni alla quale aveva sì chiesto il prepensionamento. Inoltre, la contestazione della rendita anticipata AVS ha potuto avvenire soltanto dopo che il relativo versamento era già stato effettuato poiché, prima di allora, l'assicurata non era stata informata dell'anticipo della rendita AVS dal 1° agosto 2017. Essa si è infatti lamentata di non avere mai ricevuto la decisione del 20 giugno 2017 della Cassa di compensazione.

2.6. La questione della (mancata) ricezione da parte della ricorrente della decisione formale con cui la Cassa di compensazione ha stabilito in Fr. 2'015.- il suo diritto alla rendita anticipata AVS dal 1° agosto 2017 può rimanere irrisolta. D'avviso del TCA, la richiesta dell'assicurata di rinunciare alla percezione della rendita anticipata AVS di un anno deve ad ogni modo essere respinta sulla base dell'art. 23 cpv. 2 LPGA. Occorre infatti evidenziare che la scelta dell'assicurata di rinunciare al versamento della sua rendita di vecchiaia comporta che l' _____ deve continuare a versarle il supplemento sostitutivo AVS/AI fino al raggiungimento dei 64 anni, circostanza che pregiudica gli interessi degni di protezione di questa istituzione assicurativa, che si vede dover sostituire la Cassa di compensazione ancora per un anno. A questo proposito va segnalato che nel 2016 (doc. E) l' _____, in occasione della richiesta del 3 marzo 2016 volta ad ottenere una previsione sulla sua futura rendita della previdenza professionale, aveva informato l'interessata delle conseguenze del prepensionamento LPP: " Si ricorda che il supplemento sostitutivo AVS/AI verrà soppresso non appena lei percepirà la rendita AVS o AI, ma in tutti i casi al più tardi – secondo le attuali disposizioni in materia AVS/AI – a 64 anni. L'importo della rendita AVS/AI potrà essere superiore o inferiore al supplemento sostitutivo AVS/AI da noi versato.”. Inoltre, in quella comunicazione figurava anche quanto segue: " A titolo informativo, di principio, in caso di pensionamento anticipato sussiste ancora l'obbligo contributivo per l'AVS fino all'età di pensionamento ordinaria AVS (64 anni per le donne, 65 anni per gli uomini). Vigè un'eccezione se l'eventuale coniuge lavora e versa almeno CHF 956 di contributi AVS all'anno, nel qual caso l'altro coniuge è esonerato dall'obbligo di contribuzione. In ogni caso, eventuali informazioni relative alla contribuzione AVS devono essere richieste direttamente all'ente competente (Agenzia comunale AVS o Istituto delle assicurazioni sociali, Bellinzona).”. Da quanto precede discende che poiché la rinuncia in esame sarebbe pregiudizievole per gli interessi della Cassa pensione, come tale essa è nulla in virtù dell'art. 23 cpv. 2 LPGA. Pertanto, l'esercizio del diritto dell'assicurata di anticipare il versamento della rendita AVS deve essere come tale ribadito e il conseguente importo di Fr. 2'015.- al mese dal 1° agosto 2017 va confermato, tenendo altresì presente l'art. 56 cpv. 3 OAVS. Di conseguenza, da quella data l' _____ non deve più versare all'assicurata il supplemento sostitutivo AVS/AI di Fr. 819.- (doc. D), che dal 1° settembre 2017 (doc. M) sarebbe ammontato a Fr. 1'770.-.

2.7. Il parere dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali del 3 novembre 2017 va peraltro condiviso pienamente. La decisione del 20 giugno

2017 della Cassa di compensazione, regolarmente cresciuta incontestata in giudicato, non può infatti essere annullata e sostituita in assenza dei presupposti della riconsiderazione o della revisione secondo l'art. 53 LPGa. Non si è invero in presenza di una decisione manifestamente errata la cui rettifica riveste una notevole importanza, per esempio se si tratta della rettifica di una prestazione periodica (DTF 119 V 475 consid. 1c), rispettivamente di nuovi fatti e/o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti antecedentemente. Infine, va evidenziato che la lamentela sollevata dall'insorgente a comprova del fatto di non avere ricevuto la decisione formale del 20 giugno 2017, ossia che anche la Cassa pensione non era al corrente che dal 1° agosto 2017 l'interessata avrebbe ricevuto la rendita anticipata AVS, non va tutelata. L'art. 68 cpv. 3 OAVS prevede infatti che la decisione di assegnazione della rendita deve essere notificata alle parti, segnatamente: a. all'avente diritto, personalmente, o al suo rappresentante legale; b. alla terza persona o all'autorità che ha fatto valere il diritto alla rendita o alla quale è versata la rendita; c. all'assicuratore contro gli infortuni competente, se è tenuto a fornire prestazioni. I NN. 9309 a 9327 DR specificano ulteriormente chi siano i destinatari di una decisione di accoglimento o di rifiuto di una prestazione AVS o AI, tramite invio originale o in copia. Va segnalato che, in caso di rendita AI, la decisione va trasmessa in copia anche all'istituto di previdenza professionale competente, nella misura in cui la decisione incida sul suo obbligo di versare prestazioni giusta gli art. 66 cpv. 2 e 70 LPGa (N. 9320 DR). Trattandosi nel caso concreto di prestazioni di vecchiaia, è corretto che la Cassa di compensazione non abbia informato _____ della concessione all'assicurata dal 1° agosto 2017 di una rendita anticipata AVS di un anno. In conclusione, la decisione impugnata deve dunque essere confermata, con conseguente rifiuto di concedere la rinuncia alla rendita anticipata AVS formulata dalla ricorrente, che peraltro non potrebbe comunque essere concessa retroattivamente (N. 1307 DR) come preteso dall'insorgente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.